



Città di A L B A
(Cuneo)

REGOLAMENTO COMUNALE
di disciplina del
COMPOSTAGGIO DOMESTICO
ai fini della concessione di
benefici

App. C.C. 96 del 19.12.2017
Agg. C.C. 91 del 30.11.2021

INDICE

Articolo 1 – Principi.....	pag. 3
Articolo 2 - Oggetto e finalità	pag. 3
Articolo 3 - Definizioni	pag. 3
Articolo 4 – Modalità di compostaggio domestico.....	pag. 3
Articolo 5 - Materiali compostabili.....	pag. 4
Articolo 6 - Albo compostatori.....	pag. 5
Articolo 7 - Benefici – sgravi fiscali	pag. 5
Articolo 8 – Condizioni e requisiti.....	pag. 5
Articolo 9 – Verifiche e controlli.....	pag. 6
Articolo 10 – Validità del presente Regolamento.....	pag. 6

Allegato A) – Modello istanza di iscrizione all’Albo compostatori e di contestuale richiesta di benefici.

ARTICOLO 1 – PRINCIPI

1.1 Il compostaggio domestico è parte integrante del progetto generale di recupero e di riduzione dei rifiuti, che ormai tutte le amministrazioni perseguono, con indubbi vantaggi per il territorio e l'ambiente.

1.2 L'attività ha quindi il duplice obiettivo di riduzione, a monte, del quantitativo di rifiuti inviati a trattamento-smaltimento finale e di rilevante azione ai fini dell'incremento della fertilità dei terreni.

ARTICOLO 2 – OGGETTO E FINALITÀ

2.1 Le norme e le indicazioni contenute nel presente regolamento sono rivolte in particolare alle utenze domestiche che intendono attuare il compostaggio in modo sistematico e continuativo, mediante una delle modalità di cui al successivo art. 4.

2.2 Sono inoltre stabiliti i tempi, i modi ed i limiti di adesione all'iniziativa ai fini della fruizione di benefici stabiliti dall'amministrazione comunale.

ARTICOLO 3 – DEFINIZIONI

3.1 Per "**compostaggio domestico**" si intende il processo completamente naturale di trasformazione in compost di materiali organici biodegradabili di produzione familiare.

3.2 Per "**compostaggio di comunità o collettivo**" si intende l'attività di cui al precedente punto effettuata, previo accordi con il comune, da più famiglie nello stesso sito e/o terreno mediante l'impiego di compostiere manuali di comunità e compostiere collettive elettromeccaniche aventi potenzialità per un uso comune ad un certo numero di utenze.

3.3 Per "**compost**" si intende il prodotto – terriccio finale che si ottiene, dopo vari mesi, a seguito della decomposizione della massa organica adeguatamente miscelata e arieggiata. Il compost ha capacità ammendanti e nutritive per il terreno dove destinato.

3.4 Per "**utenze**" si intendono tutti i privati cittadini (utenze domestiche) residenti ed iscritti nell'apposito "Albo compostatori" nonché intestatari di bolletta Tari – Tassa rifiuti.

ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO

4.1 Il compostaggio può essere effettuato con le seguenti modalità:

- a) **composter o compostiera**: contenitore commerciale destinato specificatamente per l'attività in questione e ad uso familiare, generalmente di materiale plastico, con apertura superiore per l'immissione dei rifiuti e sportello inferiore per l'uscita del compost maturo, della capacità indicativa di 300 litri;
- b) **compostiera manuale di comunità**: contenitore di varia forma e materiale in grado di gestire gli scarti organici di 8-10 famiglie;
- c) **compostiera collettiva elettromeccanica**: attrezzatura elettromeccanica, solitamente posizionata in piccolo fabbricato e gestita da persone all'uopo formate, in grado di trattare gli scarti organici fino a 100 famiglie equivalenti;
- d) **cumulo**: è costituito da un deposito di scarti organici su un fondo di materiale grossolano-drenante di dimensioni indicative di 1,50 metri di base ed 1,00 metri di altezza;
- e) **cassa in legno**: rientra tra quelli classici "fai da te", serve per confinare il materiale entro pareti più o meno forate poggiate su un fondo grigliato;
- f) **buca interrata**: stoccaggio dei rifiuti organici in apposita buca ricavata nel terreno ponendo particolare attenzione al drenaggio dell'acqua piovana con eventuale strato di sabbia-ciottoli sul fondo nonché allo riempimento con iniziale posa dei materiali grossolani e strutturali.

4.2 I sistemi di cui ai punti d), e), f) sono consentiti qualora posti ad una distanza di almeno 20 metri da fabbricati di altra proprietà. In ogni caso l'attività di cui trattasi non deve recare danno o molestie dirette o indirette al vicinato.

4.3 I sistemi di cui ai punti b) e c) possono essere attivati, rispettivamente, a seguito di accordi con il comune ed a seguito di eventuali progetti sperimentali gestiti dal comune.

ARTICOLO 5 – MATERIALI COMPOSTABILI

5.1 Possono essere agevolmente avviati al compostaggio domestico i seguenti rifiuti organici:

- scarti di cucina quali frutta e verdura, pane, gusci di uova, ecc.
- scarti provenienti dal giardino quali sfalci erbosi, piccole potature, foglie, fiori recisi e/o appassiti, ecc.

Alcuni altri materiali quali fondi di caffè e the, avanzi di carne, pesce e pasta e ceneri, possono essere messi in quantità limitata.

5.2 In linea di massima, per agevolare il processo, è bene ridurre la dimensione degli scarti e miscelarli tra di loro, nonché movimentarli periodicamente per consentire una corretta ossigenazione.

5.3 Il compost ottenuto dovrà essere utilizzato nell'ambito della proprietà e/o di terreni in disponibilità ed in nessun caso potrà essere smaltito con altre frazioni di rifiuto.

5.4 Eventuali scarti verdi derivanti dalla manutenzione dei giardini, in esubero rispetto alle capacità di compostaggio domestico, potranno essere conferiti nelle stazioni ecologiche e/o tramite l'apposito servizio di ritiro "sfalci erbosi".

ARTICOLO 6 – ALBO COMPOSTATORI

6.1 Presso l'Ufficio Ambiente è tenuto ed aggiornato un apposito "**Albo compostatori**" riportante l'elenco degli utenti che dichiarano di praticare il compostaggio secondo le indicazioni e condizioni del presente regolamento.

6.2 L'iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo comunicazione di rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti.

6.3 Gli iscritti all'Albo compostatori sono esclusi dal servizio domiciliare di raccolta differenziata degli scarti organici.

ARTICOLO 7 – BENEFICI-SGRAVI FISCALI

7.1 Al fine di incentivare la pratica del compostaggio domestico le utenze iscritte all'Albo compostatori ed in regola con il pagamento della tassa rifiuti potranno beneficiare di agevolazioni all'uopo deliberate dall'Amministrazione comunale.

7.2 L'Albo compostatori verrà aggiornato entro il mese di aprile di ogni anno. Le istanze presentate successivamente a tale data potranno comportare benefici solo a partire dall'anno successivo alla richiesta.

ARTICOLO 8 – CONDIZIONI E REQUISITI

8.1 Condizione indispensabile per l'iscrizione all'Albo Compostatori è la disponibilità (proprietà o contratto di affitto registrato) in uso, presso la residenza, di un'area verde e/o adibita ad orto o comunque di un luogo aperto non pavimentato, con una **superficie minima di 100 metri quadrati**, in cui sia possibile depositare in modo stabile e duraturo, i rifiuti organici e verdi da trattare.

8.2 Possono altresì richiedere l'iscrizione le utenze che dispongono di unità immobiliare in locazione/comodato d'uso in forza di regolare contratto registrato, nonché utenze diverse, appartenenti allo stesso nucleo familiare o vicini contigui e senza separazione, che effettuano l'attività in un unico sito avente una **superficie minima di almeno 100 metri quadrati per utenza**.

8.3 A seguito di nulla osta da parte del comune possono essere iscritti all'Albo utenze che effettuano il compostaggio mediante l'uso di compostiera manuale comunitaria, eventualmente fornita dal comune, su un'adeguata area verde o adibita ad orto o comunque di un luogo aperto non pavimentato, nei pressi della residenza.

Possono altresì essere iscritte all'Albo utenze cittadine aderenti a eventuali progetti sperimentali di compostaggio collettivo attivati dal comune con la messa a disposizione di compostiere collettive elettromeccaniche.

8.4 L'iscrizione all'Albo Compostatori, da effettuarsi a cura dell'intestatario di bolletta Tari – Tassa rifiuti ed a mezzo dell'apposito stampato "Allegato A", è ammessa per tutte le utenze domestiche residenti sul territorio comunale.

8.5 Le utenze già iscritte in precedenti elenchi comunali dei compostatori possono richiedere l'iscrizione al nuovo Albo qualora in possesso dei vari requisiti.

ARTICOLO 9 – VERIFICHE E CONTROLLI

9.1 Al fine di verificare la corretta e continuativa pratica del compostaggio domestico, il comune predispone periodici controlli a campione presso le utenze iscritte all'Albo compostatori.

9.2 Le verifiche saranno effettuate da personale dipendente e/o incaricato dal comune che, in ogni caso, saranno muniti di tesserino di riconoscimento.

9.3 Qualora dal controllo emerga che l'utente non esegue oppure esegue solo parzialmente e/o in modo non conforme l'attività disciplinata dal presente regolamento oppure non sia più in possesso dei requisiti indispensabili richiesti, verrà cancellato dall'Albo compostatori con conseguente revoca del beneficio e recupero dello stesso per i 5 anni precedenti.

ARTICOLO 10 – VALIDITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO

10.1 Il presente Regolamento, in seguito alle approvazioni di legge e alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, entra immediatamente in vigore.

10.2 Eventuali disposizioni contenute nel presente Regolamento e che in futuro dovessero essere incompatibili con nuove norme di legge, dovranno intendersi automaticamente annullate e conseguentemente sostituite.

(ALLEGATO "A")

Al
Sig. Sindaco **CITTA' DI ALBA**
Piazza Risorgimento 1
12051 – ALBA

c.a. SETTORE AMBIENTE
(PEC: comune.alba@cert.legalmail.it)

**ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO COMPOSTATORI E DI CONTESTUALE
RICHIESTA DI BENEFICI.**

^^^^^^

Il/la sottoscritto/a :
nato a.....il.....CF.....
residente in : ALBA -.....
Tel./E-mail:

RICHIESTE

**di essere iscritto all'ALBO COMPOSTATORI del comune e di poter usufruire dei
relativi benefici previsti dall'Amministrazione.**

A tal fine, DICHIARA e si IMPEGNA:

- di avere la proprietà/disponibilità di idonea area adibita a giardino/orto/attività agricola presso la propria abitazione di residenza;
- di praticare l'attività del COMPOSTAGGIO DOMESTICO (segnare con crocetta):
A) INDIVIDUALE (area minima di 100 mq.);
B) CON ALTRO NUCLEO FAMILIARE PARENTALE o DI VICINATO (area minima di 100 mq. per utenza);
degli scarti verdi ed organici domestici a mezzo di : **a)** compostiera singola;
b) cumulo all'aperto; **c)** cassa di legno; **d)** in buca nel terreno.
- ad utilizzare su terreni propri o in disponibilità il materiale derivante dalla suddetta attività;
- a far accedere, presso l'area dedicata, eventuali incaricati del Comune per le verifiche/controlli circa l'effettivo corretto espletamento dell'attività;
- di essere in regola con i pagamenti della Tassa rifiuti.

Richiede compostiera in comodato d'uso gratuito: SI NO

Dichiara inoltre di acconsentire al trattamento dei propri dati personali ai sensi D.LGS. 196/2003.

ALBA, lì _____

FIRMA
